

	<p align="center"><b>PARCO ADDA NORD</b> Trezzo sull'Adda</p>	<p align="center">sigla <b>C.d.G.</b></p>	<p align="center">numero 27</p>	<p align="center">data 20.04.2016</p>
	<p><b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PARCO ADDA NORD E SOLLEVA COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "STALLAZZO" IN COMUNE DI PADERNO D'ADDA.</p>			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno **duemilasedici**, addì **venti** del mese di **aprile**, alle ore 16,00 in Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
1	Agostinelli Agostino	Presidente	X	
2	Di Biase Renzo	Membro	X	
3	Tentori Giuseppe	Membro	X	
4	Soldi Simonetta	Membro	X	
5	Mauri Paolo	Membro	X	

E' presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA

Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI GESTIONE

### PREMESSO CHE:

- il Parco è il soggetto giuridico titolare della gestione culturale e scientifica dell'Ecomuseo Adda di Leonardo, Istituto Culturale riconosciuto con deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2008, n. 8/7873;
- l'Ecomuseo si sviluppa dalla diga di Robbiate alla Centrale idroelettrica di Cornate d'Adda e che il percorso è suddiviso in tappe che a loro volta si articolano in 47 stazioni prima di proseguire seguendo un itinerario ideale che porta alla scoperta di altri luoghi di grande richiamo e interesse culturale fino ad arrivare a Gropello d'Adda, frazione di Cassano d'Adda;
- nella tappa n. VII si trova l'edificio denominato "Stallazzo", stazione di sosta e ristoro, punto di accoglienza, sede museale e sala didattica;
- il Parco, nel rispetto delle finalità istitutive e nello svolgimento delle proprie attività di tutela e valorizzazione del territorio, di coinvolgimento delle realtà locali, nonché di sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze ritiene di doversi avvalere della collaborazione di associazioni operanti sul territorio per il raggiungimento dei propri obiettivi;

RAVVISATA la necessità di esternalizzare il servizio di gestione della stazione ecomuseale denominata "Stallazzo" con la finalità di ottimizzare le attività dell'Ecomuseo con l'obiettivo di incrementare il numero dei visitatori e migliorare la qualità dei servizi che la struttura è potenzialmente in grado di offrire.

ATTESO che la Cooperativa Sociale Solleva onlus costituitasi nel 2015 ha quali obiettivi l'inserimento lavorativo di soggetti diversamente svantaggiati in attività di manutenzione boschiva e del verde e in attività di gestione di servizi di ristoro, foresteria e accoglienza turisti;

RITENUTO di formalizzare il rapporto con il gestore attraverso la stipula di una convenzione che regoli i rapporti e le modalità di interazione tra le parti;

VISTO lo schema di convenzione allegato alle presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

CON VOTI favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 5 Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Solleva Cooperativa Sociale per la gestione dell'edificio denominato "Stallazzo" in Comune di Paderno d'Adda, nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;
2. Di demandare al Direttore l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO DI GESTIONE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);

**CON VOTI:** unanimi espressi nelle forme di legge,

**D E L I B E R A**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Agostino Agostinelli

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

---

---

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico [www.parcoaddanord.it](http://www.parcoaddanord.it) – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.05.2016

Addì 02.05.2016

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 02.05.2016

IL SEGRETARIO

---

---

---

**ESECUTIVITA'**

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- [ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO  
f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Addì 02.05.2016

# **CONVENZIONE TRA IL PARCO ADDA NORD E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLLEVA ONLUS PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE ECOMUSEALE "STALLAZZO"**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
presso la sede del Parco Adda Nord, a Trezzo sull'Adda (MI) in via Padre Benigno Calvi , 3

## **TRA**

Il Parco Adda Nord (in seguito indicato come Parco) con sede in Trezzo sull'Adda (MI) via Padre Benigno Calvi, 3, C.F. 91507180155 qui rappresentato dal Presidente

## **E**

la Società Cooperativa Sociale Solleva onlus (in seguito denominata Cooperativa), con sede a Brivio in via Vicolo Chiuso 1, C.F. 03607960139 qui rappresentata dal Presidente Luigi Gasparini

## **PREMESSO**

- che il Parco è il soggetto giuridico titolare della gestione culturale e scientifica dell'Ecomuseo Adda di Leonardo, Istituto Culturale riconosciuto con deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2008, n. 8/7873;
- che il Parco, nel rispetto delle finalità istitutive e nello svolgimento delle proprie attività di tutela e valorizzazione del territorio, di coinvolgimento delle realtà locali, nonché di sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze ritiene di doversi avvalere della collaborazione delle associazioni operanti sul territorio;
- che la Cooperativa Sociale Solleva onlus costituitasi nel 2015 ha quali obiettivi l'inserimento lavorativo di soggetti diversamente svantaggiati in attività di manutenzione boschiva e del verde e in attività di gestione di servizi di ristoro, foresteria, accoglienza turisti.

## **LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **SERVIZI RICHIESTI**

L'esternalizzazione dei servizi di cui alla presente convenzione è finalizzata all'ottimizzazione delle attività del Parco e dell'Ecomuseo. In particolare, la finalità del presente affidamento è quella di incrementare il numero dei visitatori e migliorare la qualità e la quantità dei servizi che il territorio è potenzialmente in grado di offrire.

### **ART. 2**

#### **STALLAZZO**

La gestione della stazione ecomuseale Stallazzo è affidata, a far data dal 16 / 6 / 2016, alla Cooperativa che dovrà garantire:

- o Apertura stagionale per almeno 270 gg/anno con orari liberi nel corso della settimana, vincolati ad un'apertura dalle 10,00 alle 18,00 nei giorni di sabato, domenica e festivi;
- o Servizio di front office e diffusione gratuita del materiale promozionale e pubblicitario fornito dal Parco, finalizzato ad informare i visitatori sulle attività e sulle caratteristiche salienti del territorio, sulle opportunità di visita e di fruizione turistica;

- Servizio informativo ai visitatori, illustrazione delle possibilità di visita e di fruizione del territorio alla scoperta degli aspetti storici, architettonici, culturali ed ambientali;
- Attività di sensibilizzazione e informazione sulle regole di comportamento da tenere nel Parco, sulle modalità di fruizione turistica del territorio, sulle iniziative di accoglienza turistica sul territorio, sulle attività e i servizi promossi direttamente dal Parco;
- Servizio di ristoro con somministrazione di cibi e bevande, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni comunali, fiscali e con personale dotato dei requisiti previsti dalle vigenti normative igieniche/sanitarie;
- Interventi di prima assistenza rivolta ai turisti/visitatori con la messa a disposizione, nel limite della ragionevole possibilità, di attrezzi e materiali per la riparazione di mezzi di trasporto turistici ed amatoriali;
- Mettere a disposizione gli spazi ed i servizi quale appoggio ad organizzazione di iniziative di altre associazioni pubbliche o private, nei tempi e con le modalità da concordare ogni qualvolta si rendesse necessario;
- Promozione delle attività e dei servizi offerti, mediante gli strumenti ritenuti più opportuni .

La Cooperativa fornirà i servizi sopra enunciati ed in particolare si occuperà degli aspetti culturali, promozionali, informativi, turistici, progettuali, relazionali con l'Ente Parco, con il Comune di Paderno d'Adda, altre Amministrazioni pubbliche, altre associazioni.

La Cooperativa potrà altresì organizzare e promuovere in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mostre, intrattenimenti, rassegne, seminari, concorsi, iniziative ludiche, eventi celebrativi di ricorrenze, opportunità che favoriscano l'aggregazione giovanile, il superamento delle barriere e dei pregiudizi, l'integrazione sociale di soggetti diversamente svantaggiati.

### **ART. 3 APPORTO COLLABORATIVO**

Per la gestione dell'edificio Stallazzo e per la fornitura dei servizi elencati all'articolo 2, la Cooperativa Solleva potrà avvalersi della Associazione Solleva aps (in seguito indicata come Associazione) con sede ad Airuno in via Santi Cosma e Damiano 2, C.F. 08534790962 costituitasi nel 2014, operativa nei settori sociali, culturali, ambientali e vuole essere strumento di raccordo per porre a fattor comune competenze ed attività tra vari soggetti, a fini di solidarietà nelle sue diverse accezioni considerato che l'Associazione sviluppa la promozione della solidarietà nelle sue varie forme, organizzando in proprio o collaborando in iniziative rivolte a persone disagiate (come da art. 4 legge 381/91) e/o appartenenti a classi sociali protette (Regolamento della Commissione Europea n. 800/2008).

La Cooperativa e l'Associazione collaboreranno in sinergia per la realizzazione dei medesimi obiettivi, nella specificità dei rispettivi ruoli, in conformità con i dettami della normativa vigente, fermo restando la Cooperativa unico soggetto di riferimento per quanto riguarda i rapporti, la responsabilità e l'assunzione degli obblighi di cui alla presente convenzione.

### **ART. 4 ONERI DI GESTIONE STALLAZZO**

Sono a carico esclusivo del gestore:

- 1) La riconsegna, alla scadenza della convenzione, degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature in buono stato manutentivo, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso; i Presidenti del Parco e della Cooperativa provvederanno alla nomina di un proprio rappresentante per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna sia dello stabile che delle attrezzature collocate all'interno dell'edificio Stallazzo;
- 2) Il servizio di pulizia dei locali interni alle strutture con una frequenza tale da garantire sempre un buon livello di pulizia;
- 3) eventuali opere di manutenzione ordinaria; ogni eventuale miglioria effettuata resterà acquisita al Parco senza possibilità di rimborso delle spese sostenute;
- 4) le utenze (luce, acqua e riscaldamento, ecc); i contratti di fornitura di tali servizi potranno essere volturati a nome del conduttore o, in caso contrario, il Parco farà pervenire al conduttore, le bollette relative al pagamento delle utenze e dei servizi in questione.

#### **ART. 5 DURATA**

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovata previo accordo diretto tra le parti, con priorità a favore della Cooperativa.

#### **Art. 6 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione, dandone motivato preavviso all'altro nel termine di 3 (tre) mesi.

In caso di persistente inadempienza alla presente convenzione, il Parco invierà comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti.

Qualora persistano tali inadempienze, il Parco deciderà in merito al recesso della convenzione; la decisione motivata di revoca della convenzione ha effetto dal quindicesimo giorno a decorrere dalla data di comunicazione ai rappresentanti legali della Cooperativa Solleva; fa eccezione la sublocazione abusiva e il mutamento di destinazione d'uso dei locali che produrranno "ipso jure" la risoluzione della convenzione, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto risarcimento del danno a favore del Parco a norma dell'art. 1456 del Codice Civile;

#### **Art. 7 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131 del 26.04.1986 e successive modificazioni.

#### **Art. 8 FORO COMPETENTE**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione della presente convenzione, sarà devoluta all'esclusiva autorità del Foro di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.